



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona
Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197
protocollo.comune.pandino@pec.it



REGOLAMENTO

PER REGISTRO COMUNALE

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI

SUL TERRITORIO DI PANDINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2023

Sommario

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI PANDINO

Articolo 1 - Finalità	pagina 3
Articolo 2 - Definizioni	pagina 3
Articolo 3 – Iscrizione Registro: requisiti	pagina 4
Articolo 4 – Modalità di iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino	pagina 6
Articolo 5 – Vantaggi delle Associazioni	pagina 7
Articolo 6 – Aggiornamento e cancellazione dal Registro	pagina 7
Articolo 7 - Fase transitoria	pagina 8
Articolo 8 – Entrata in vigore	pagina 8
Articolo 9 – Abrogazioni	pagina 8

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI PANDINO

Art.1-Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro che operano nei seguenti ambiti:
 - politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali;
 - attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - politiche giovanili;
 - attività sportive e tempo libero;
 - attività educative;
 - attività diverse di impegno civile;
 - combattentistica e d'arma;
 - attività di promozione del tessuto economico e attività di promozione del Comune;
 - attività a tutela dell'ambiente;
 - attività di protezione civile.

Articolo 2. Definizioni

1. Enti del terzo settore

Ai fini del presente regolamento sono Enti del terzo settore tutti i soggetti riconducibili alla definizione dei cui all'art 4 de del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e in particolare:

- a. le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- b. le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- c. gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- d. le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- e. le reti associative (artt. 41 e ss.);
- f. le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- g. le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- h. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

2. Libere forme associative

Ai fini del presente Regolamento, sono Libere Forme Associative tutti gli enti costituiti con forma associativa, che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, che abbiano sede nel Comune di Pandino o vi operino in modo continuativo, che abbiano scelto di non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTs) e non divenire ETS per motivi organizzativi e amministrativi.

3. Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Ai fini del presente regolamento sono Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) le associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro, con finalità sportive e iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RAS (ex registro nazionale del Coni).

4. Volontari singoli (patti di collaborazione)

Sono considerati Volontari Singoli i singoli cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani – Patti di Collaborazione- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.10.2020.

Articolo 3. Iscrizione Registro: requisiti

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 - a. che abbiano la sede legale o amministrativa o operativa o svolgano la propria attività nel territorio comunale cui l'albo si riferisce;
 - b. che svolgano attività associativa nell'ambito territoriale del Comune di Pandino;
 - c. che siano costituite da almeno 12 mesi;
 - d. che abbiano esplicitamente previsto, all'interno dello Statuto, dell'Atto Costitutivo o dell'accordo istitutivo, le seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.
 - e. che siano regolarmente costituite e registrate;
 - f. che rispettino i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;
 - g. che prevedano espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile: l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri.

Le Associazioni, al momento della richiesta di iscrizione, definiscono il loro status, secondo la seguente classificazione, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice civile.

- o Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), quali:
 - Organizzazioni di volontariato;
 - Associazioni di promozione sociale;
 - Enti filantropici;
 - Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
 - Reti associative;
 - Società di mutuo soccorso;
 - altri entri del Terzo settore;

- ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)
- Associazioni non profit non appartenenti agli Enti del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è requisito di permanenza anche nell'Albo comunale, dal momento che l'Ente potrà consultare on line il RUNTS.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino, quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal libro I del Codice civile o da leggi speciali, quali:
 - le **Libere forme associative**, quali descritte al punto 2) dell'art. 2 del presente Regolamento, vale a dire tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi, che abbiano sede nel Comune di Pandino o vi operino in modo continuativo e che abbiano scelto di non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTs) e non divenire ETS per motivi organizzativi e amministrativi;
 - le **Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67 e 69, co. 2. Tuir, ecc.) e optino, quindi, per l'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (ex registro CONI);
 - gli **Enti ecclesiastici** che abbiano costituito il "Ramo Terzo Settore";
 - le **Associazioni, Enti Morali o Comitati** con sezioni operative sul territorio comunale o comunque storicamente attivi su di esso, non iscrivibili al Registro Unico del terzo settore o ai Registri previsti dalle leggi regionali ma che - per valenza e radicamento storico, finalità e obiettivi - rappresentino pienamente i valori promossi dall'Amministrazione comunale, quali espressi nello Statuto, con particolare riferimento all'Art. 36.
3. Rappresenta requisito per l'iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino l'espressa previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dei seguenti aspetti:
 - assenza dei fini di lucro;
 - criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
 - obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
 - organismi rappresentativi regolarmente costituiti.
4. L'iscrizione può essere richiesta, via PEC all'indirizzo protocollo.comune.pandino@pec.it in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
5. Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino è articolato nelle seguenti SEZIONI:

Cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività culturali, artistiche e educative, il dialogo fra le culture e i valori dell'inclusione e della coesione sociale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici, l'educazione permanente degli adulti.

Sociale: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla legalità, alla promozione della persona e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione.

Sport e attività ricreative: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica motoria sportiva nonché dei corretti stili di vita.

Ambiente, Territorio e impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dell'energia sostenibile, la protezione civile, la valorizzazione dei principi del consumo critico e dell'economia solidale, la tutela dei diritti dei consumatori

Combattenti e d'arma: accoglie tutte le organizzazioni legate allo Stato (Ministero Difesa, Interno)

6. Per le forme associative indicate al precedente punto 2), all'atto dell'iscrizione dovrà essere indicata massimo 2 sezioni tra quelle previste sopraindicate. Resta in ogni caso impregiudicato tale diritto di scelta che potrà essere esercitato successivamente con una richiesta formale al Comune di Pandino.
7. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Articolo 4. Modalità di iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul Territorio di Pandino

1. La domanda è presentata dal legale rappresentante, utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, e deve contenere:
 - copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione;
 - la relazione annuale sulle attività svolte nel precedente anno sociale o, in mancanza, una sintetica relazione del legale rappresentante;
 - la comunicazione del numero dei soci;
 - il rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio finanziario concluso;
 - l'indicazione della sezione tematica alla quale si chiede l'iscrizione;
 - il verbale di elezione/nomina del legale rappresentante qualora non coincida con quello indicato nell'atto costitutivo;
 - la PEC da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune di Pandino.

Fatto salvo quanto stabilito dal punto 3) dell'articolo 3 del presente Regolamento, la domanda di iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino è presentata al Sindaco dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risultino i requisiti di cui all'articolo 3, punto 3) e la sede dell'Associazione;
 - elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
 - indicazione del numero di associati, delle eventuali adesioni ad altre associazioni;
 - relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno di attività oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.
2. Alle forme associative di cui al precedente articolo 3 punto 2 il Comune di Pandino, attraverso l'Area competente, provvederà a richiedere:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;

- l'ambito di intervento dell'associazione, tale indicazione dovrà essere coerente con gli ambiti di intervento indicati dall'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno di attività oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.
3. L'iscrizione al registro è disposta con determinazione del Responsabile Area Affari Generali entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti. Il termine di trenta giorni è sospeso nel caso in cui l'Ufficio richieda chiarimenti o integrazioni di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro trenta giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione al Registro, verrà comunicato formalmente all'Associazione tramite PEC.

Contro l'esclusione al Registro è possibile presentare ricorso in opposizione al Segretario Comunale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5. Vantaggi delle Associazioni

1. L'iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino è presupposto necessario:
- per accedere a contributi ed agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sia a sostegno della gestione ordinaria annuale delle Associazioni, sia in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo;
 - per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali;
 - per essere inseriti nel registro pubblicato nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
 - per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Articolo 6. Aggiornamento e cancellazione dal Registro

1. Le Associazioni iscritte nel Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dei loro dati fondamentali (statuto, legale rappresentante, informazioni di contatto ecc.) riportati nel Registro.
2. Con cadenza annuale, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, il Rappresentante legale delle forme associative iscritte comunica le attività svolte nell'anno precedente. È altresì fatto obbligo alle Associazioni che, con l'Amministrazione Comunale, hanno sottoscritto una convenzione oppure ottenuto un contributo trasmettere il Bilancio consuntivo approvato dall'Associazione.
3. La cancellazione dal Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino avviene nei seguenti casi:
- su espressa domanda della stessa Associazione;
 - con la stessa procedura prevista per l'iscrizione, qualora l'Associazione, dopo il suo inserimento nel registro, perda anche solo uno dei requisiti necessari all'iscrizione di cui agli articoli precedenti ovvero ometta di presentare la documentazione di cui ai punti precedenti anche su richiesta dall'Ufficio nel termine da questi indicato;

- scioglimento dell'Associazione, attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante della stessa.
4. La cancellazione è disposta con atto del responsabile del procedimento, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 3, previo contraddittorio con l'Ente coinvolto. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando all'Ente un termine non inferiore a 15 gg. per far pervenire le proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 7. Fase transitoria

1. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento comunale per l'iscrizione al registro delle associazioni" approvato con delibera consiliare n. 35 del 21.05.2015. Il registro delle associazioni previsto dal regolamento previgente rimane in vigore fino all'adozione del presente regolamento.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune chiederà per iscritto alle associazioni iscritte al registro previgente la volontà di confermare la propria iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino.
3. La documentazione già in possesso dell'Amministrazione non dovrà essere ulteriormente prodotta.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, le associazioni dovranno trasmettere la conferma di iscrizione.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il Comune procede ad iscrivere l'ente o associazione.
6. Decorsi i termini, con atto di determinazione del responsabile dell'area competente viene istituito il Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino, secondo quanto indicato nei periodi precedenti. Contestualmente all'adozione del Registro Comunale degli Enti Del Terzo Settore e delle Associazioni Operanti sul Territorio di Pandino, il registro delle associazioni previgente è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 9 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Al Sindaco di Pandino

Ufficio Segreteria Affari Generali

protocollo.comune.pandino@pec.it

Oggetto: domanda di iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni Operanti territorio di Pandino

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ prov. _____
in via _____, tel/cell _____, in
qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione o sezione locale denominata:

Cod. Fisc. _____ P.IVA _____

CHIEDE

l'iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul Territorio di Pandino.

A tale fine,

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

- a. che l'Associazione ha la sede legale o amministrativa o operativa nel territorio del Comune di Pandino in Via _____ n. _____;
- b. che l'Associazione svolge attività associativa nell'ambito territoriale del Comune di Pandino;
- c. che l'Associazione è costituita da almeno 12 mesi;
- d. che l'Associazione ha esplicitamente previsto, all'interno dello Statuto, dell'Atto Costitutivo o dell'accordo istitutivo, le seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
- e. che l'Associazione è regolarmente costituita e registrata;
- f. che l'Associazione rispetta i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;
- g. che nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti espressamente, oltre a quanto disposto dal Codice civile: l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri;
- h. che l'indirizzo PEC da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune di Pandino è:

_____;

- i. che il suo status, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e dal Codice civile, è (**attenzione indicare una sola voce**)
- Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), quali:
 - Organizzazioni di volontariato;
 - Associazioni di promozione sociale;
 - Enti filantropici;
 - Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
 - Reti associative;
 - Società di mutuo soccorso;
 - altri entri del Terzo settore;
 - ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche);
 - Associazioni non profit non appartenenti agli Enti del Terzo Settore;
- j. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è requisito di permanenza anche nell'Albo comunale, dal momento che l'Ente potrà consultare on line il RUNTS;

CHIEDE

di essere iscritta nella seguente sezione tematica (**attenzione indicare una sola voce**)

- Cultura
- Sociale
- Sport e attività ricreative
- Ambiente, Territorio e impegno civile
- Combattenti e d'arma

DICHIARA, altresì, che

1. Organi dell'Associazione sono:

2. L'attribuzione delle cariche associative avviene mediante:

DICHIARA, infine,

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- di aver preso conoscenza e di osservare tutte le norme previste dal vigente Regolamento per l'iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni operanti sul territorio di Pandino;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente, all'Area Affari Generali, eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per l'iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel predetto regolamento.

Firma

Pandino, _____

Informazioni relative al trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la iscrizione al presente Albo Comunale è il Comune di Pandino (con sede in Via Castello 15 26025 Pandino, PEC protocollo.comune.pandino@pec.it). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse al presente procedimento amministrativo, in esecuzione di specifici obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della richiesta di iscrizione presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi (pubblici o privati) se non in base a uno specifico obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato (in attuazione dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese ed all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione). Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l'ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (e-mail: dpo@comune.pandino.cr.it – PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si prega di consultare la sezione "Privacy" del sito web istituzionale del Comune di Pandino.

Per presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").